

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 13/03/2009

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2009, n. 4

"Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)".

IL CONSIGLIO
REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1 (Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive)

- 1. La Regione Puglia promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale e delle sistemazioni idraulico forestali al fine di qualificarne la professionalità.
- 2. La Regione Puglia istituisce l'albo delle imprese per l'esecuzione dei lavori, opere e servizi in ambito forestale e delle sistemazioni idraulico forestali.
- 3. All'albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi stabili di imprese e i consorzi tra società cooperative, che operano nel settore agro-forestale e ambientale in via continuativa o comunque prevalente.
- 4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con regolamento, le modalità e i requisiti per l'iscrizione delle imprese all'albo, per la loro cancellazione e per l'aggiornamento dell'albo medesimo.

5. Gli interventi pubblici forestali se non attuati per amministrazione diretta sono affidati, dall'ente pubblico competente, alle imprese iscritte all'albo di cui al comma 2.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì, 11 marzo 2009

VENDOLA